



23 GIUGNO 2022

L'ABUSIVISMO NELLA PROFESSIONE DELLA GUIDA TURISTICA

VADEMECUM A USO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

CONFGUIDE GITEC
Guide Italiane Turismo e Cultura
Confcommercio Milano, Monza e Brianza, Lodi

QUANTE SONO LE GUIDE TURISTICHE IN ITALIA

Per diventare guida turistica e conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività, occorre partecipare a bandi pubblici e superare le prove scritte, orali, di lingua straniera e pratiche.

Dal 2013, in Italia (Art. 3, comma 1, della L. 97/2013), le guide turistiche abilitate possono esercitare la loro attività su tutto il territorio nazionale, senza alcuna limitazione. L'abilitazione, conseguita in qualunque parte d'Italia, consente loro di lavorare ovunque esponendo il tesserino.

Le guide abilitate in Italia sono circa 20.000, 1.500 in Lombardia e **500 nelle province di Milano-Lodi-Monza e Brianza**. Il 5% circa di queste 20.000 sono anche iscritte alla CCIAA come Imprese (questi numeri hanno subito una contrazione a partire dal 2020 a causa degli effetti causati dall'emergenza sanitaria da Covid19 che hanno portato diverse guide a cambiare lavoro).

ELENCHI GUIDE TURISTICHE

L'abilitazione all'esercizio della Professione non è soggetta a rinnovi e resta sempre valida (almeno in Lombardia). Normalmente i nominativi delle guide turistiche abilitate vengono riportati in elenchi tenuti dagli enti provinciali. Per la Città Metropolitana di Milano è possibile reperire l'elenco a questo link:

https://www.cittametropolitana.mi.it/turismo/professioni_turistiche/guide.html

ATTENZIONE! L'inserimento del nominativo della Guida Turistica nell'elenco è a mero fine conoscitivo (art. 51, comma 2, LR. 27/2015) e non è vincolante per l'esercizio della Professione. Attualmente l'aggiornamento degli elenchi è svolto su richiesta delle guide interessate. Gli elenchi contengono anche i nominativi delle guide, abilitate in altre regioni, che chiedono di comparire.

COSA FA UNA GUIDA TURISTICA

COSA FA UN ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Le guide turistiche esercitano la loro attività di spiegazione / illustrazione sia a singole persone, sia a gruppi e scolaresche. Devono essere in possesso e devono sempre esibire il tesserino personale di riconoscimento, conseguito con il superamento dell'esame di idoneità, mantenendolo visibile sulla persona (art. 50 comma 2 L.R. 27/2015).

In particolare, l'art. 49, comma 2, L.R. 27/2015 recita che l'attività di **Guida Turistica** è caratterizzata da attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l'illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

L'attività della Guida Turistica si distingue da quella dell'**Accompagnatore Turistico**, il quale si occupa dell'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti (art. 49, comma 3, L.R. 27/2015). Questa professione non ha alcun limite territoriale di esercizio ed è indipendente da dove ha conseguito l'abilitazione.

L'ACCOMPAGNATORE TURISTICO NON PUO' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA (non può descrivere, spiegare, illustrare le città, luoghi storici, etc), A MENO DI NON POSSEDERE ANCHE L'ABILITAZIONE DI GUIDA TURISTICA.

Un cenno alla **Guida Ambientale** (diversa dalla Guida Alpina), figura che non è normata in Lombardia. La guida ambientale non è una specializzazione del lavoro di guida turistica, bensì una attività professionale totalmente differente.

Guide turistiche dell'Unione Europea: il cittadino dell'Unione Europea che sia in possesso della qualifica professionale di Guida turistica conseguita in altro stato membro dell'Unione Europea o che sia abilitato allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro, può esercitare l'attività di guida turistica in Italia in due modi: **occasionalmente o in modo stabile**.

Qualora si tratti di **visite guidate occasionali** (arriva in Italia con il gruppo, fa la visita guidata e rientra nel paese d'origine), deve presentare una DICHIARAZIONE PREVENTIVA al Ministero del Turismo per l'anno in cui svolgerà le visite.

Qualora voglia esercitare l'attività di **guida in modo stabile** (e non occasionalmente, ossia lavorando prevalentemente in Italia) deve chiedere al Ministero del Turismo il riconoscimento del titolo straniero in suo possesso (conseguito presso altro stato europeo). A seguito di un periodo di tirocinio (generalmente semestrale), può ottenere il patentino di guida italiano.

Guide turistiche non comunitarie: per poter esercitare in modo stabile in Italia, l'interessato deve presentare al Ministero del Turismo una richiesta preventiva di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel paese di origine non comunitario.

NORMATIVA

Sul tema delle guide turistiche, sono attualmente vigenti:

- Legge 97/2013, Art. 3 (cosiddetta "Legge Europea")
- Legge Regione Lombardia n° 27/2015 (Turismo), Artt. da 49 a 55

Legge 97/2013

Art. 3

(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK).

1. **L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.** Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (*questo comma è ad oggi non ancora attuato, ndr*).

(*) **ELENCO PAESI ADERENTI UE:**

Austria	Lituania
Belgio	Lussemburgo
Bulgaria	Malta
Cipro	Paesi Bassi
Croazia	Polonia
Danimarca	Portogallo
Estonia	Rep. Ceca
Finlandia	Romania
Francia	Slovacchia
Germania	Slovenia
Grecia	Spagna
Irlanda	Svezia
Italia	Ungheria
Lettonia	

TERMINOLOGIA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE NELLE DIVERSE LINGUE EUROPEE PIU' COMUNI

LINGUA			
ITALIANO	GUIDA TURISTICA	ACCOMPAGNATORE TURISTICO	GUIDA AMBIENTALE
INGLESE	TOURIST GUIDE	TOUR LEADER - TOUR MANAGER	NATURE GUIDE
FRANCESE	GUIDE TOURISTIQUE	ACCOMPAGNATEUR - TOUR LEADER	
TEDESCO	STADTFUEHRER	REISELEITER	
SPAGNOLO	GUIA DE TURISMO	GUIA ACOMPANANTE	

L.R. 27 del 1° ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”

TITOLO IV - GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Art. 49

(Caratteristiche delle attività)

1. Il presente titolo stabilisce norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico a tutela del consumatore.
2. L'attività di **guida turistica** è caratterizzata da attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici,

con l'illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

3. L'attività di **accompagnatore turistico** è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

Art. 50

(Accesso alle attività)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.

2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice.

4. La deliberazione di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.

5. La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono acquisire l'estensione a ulteriori lingue straniere a seguito di uno specifico esame, le cui procedure e modalità sono stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.

Art. 51

(Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)

1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame a livello regionale da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi, ferma restando la possibilità dell'accesso per titoli.

Art. 52

(Tesserino ed elenchi)

1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 50, comma 3.

2. A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale regionale.

Art. 53

(Regole di condotta)

1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.

Art. 54

(Agevolazioni per le guide turistiche)

1. Le guide turistiche hanno diritto, ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato),

all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali anche per finalità di studio.

Art. 55

(Vigilanza, controllo e sanzioni)

- 1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.*
- 2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.*
- 3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.*
- 4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.*
- 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.*

L'ABUSIVISMO NELL'ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA

Come in altri settori, anche quello turistico è interessato da fenomeni di abuso nell'esercizio della professione da parte di molti soggetti che svolgono l'attività di guide turistiche e/o accompagnatori turistici senza possedere la necessaria abilitazione.

COME RICONOSCERE LE GUIDE ABUSIVE:

Poiché i professionisti regolarmente abilitati devono esibire il proprio tesserino (detto anche patentino o licenza) quando esercitano l'attività di guida turistica (sono validi tutti i patentini di qualunque località -regione o provincia-italiana), **si rileva una situazione di abuso se il soggetto:**

1. NON HA NESSUN TESSERINO/PATENTINO/LICENZA, a prescindere dalla nazionalità
2. HA UN TESSERINO/PATENTINO/LICENZA rilasciato da un PAESE EXTRA-UE e non ha il decreto di riconoscimento ministeriale del proprio titolo straniero
3. HA UN TESSERINO/PATENTINO/LICENZA ITALIANO O UE da accompagnatore turistico e non da Guida turistica.

DOVE INCONTRARE LE GUIDE ABUSIVE A MILANO

Cenacolo

Piazza Duomo

Davanti al Museo del 900

Galleria Vittorio Emanuele II

Piazza della Scala

Castello Sforzesco

Cimitero Monumentale (BikeTour)

Chiesa di San Nazaro

Etc...

FORME DI ABUSIVISMO

Casalinghe, ex-professori, badanti, studenti, associazioni "onlus", pensionati, amanti della Città, operatori culturali, accompagnatori turistici che fanno anche le guide senza avere quella specifica abilitazione, **pseudo-guide straniere** provenienti da Paesi extra UE (cinesi, coreani..), **"locals"** (conoscitori e amanti dei luoghi che abitano), **organizzazioni varie** che si celano dietro all'offerta libera o mance (es.: free tours che non dichiarano le mance e quindi i redditi ricavati): **tutti questi – e l'elenco non è esaustivo- propongono visite guidate in esterni senza avere l'abilitazione da Guida Turistica**. E senza rilasciare giustificativi validi ai fini fiscali. Questo configura, oltre all'abuso di esercizio di una professione regolamentata, anche una mancata contribuzione all'Erario. Qualche approfondimento.

Volontari/Associazioni. Si tratta di soggetti appartenenti ad associazioni (con finalità culturali, sociali, di recupero, di migranti, ecc.) che organizzano visite guidate, per i propri associati e non solo.

Ricordiamo che la legge regionale 27/2015 non prevede deroghe all'utilizzo di una guida turistica abilitata.

Le attività turistiche e culturali possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore solo se non contrastano con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, come indicato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017.

Quasi sempre contrastano apertamente con le norme della LR 27/2015 sul Turismo in Lombardia, che non prevede eccezioni alla regola che le visite guidate possono essere svolte solo dalle guide abilitate.

Anche durante le manifestazioni del FAI i volontari e lo stesso FAI promuovono visite guidate ai luoghi da loro aperti al pubblico, ma propongono sempre più spesso anche tour esterni condotti da volontari che svolgono l'attività di guida turistica senza possedere alcuna abilitazione.

A titolo d'esempio citiamo il **caso di Crespi d'Adda** (sito Unesco), dove Associazioni di volontariato proponevano visite guidate a pagamento con operatori non abilitati, in concorrenza con le guide turistiche regolarmente abilitate.

Il pronunciamento della Regione Lombardia (Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda, chiesto da Comune per dirimere la questione, è stato il seguente:

Oggetto : risposta a quesito in merito alle visite guidate in località Crespi d'Adda

Con riferimento alla Vostra richiesta dell'8 novembre u.s. (ns Prot P3.2021.0003573 del 9/11/2021) si conferma quanto illustrato nella precedente nota del 16/10/2017 che si allega in copia.

La Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" disciplina la materia delle guide turistiche al titolo IV.

In particolare, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 49 definisce guida turistica il professionista abilitato che esercita l'attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l'illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

Ne consegue che solo a tale professionista, regolarmente abilitato secondo le previsioni di legge di cui all'articolo 50, è permesso l'accompagnamento e l'illustrazione dei beni culturali tra i quali

evidentemente, anche quello oggetto della richiesta.

L'abilitazione della professione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 97/2013, ha validità sull'intero nazionale, motivo per cui tutte le guide abilitate - ivi comprese quelle europee - possono accedere al sito ed esercitare la loro attività professionale.

Tutti i soggetti di qualsiasi natura (privati, associazioni, etc...) che effettuano all'interno dei propri locali attività di formazione, laboratoriale o di altra natura, non possono accompagnare chi usufruisce di tali servizi alla visita del sito senza utilizzare guide turistiche abilitate.

Si rammenta infine che la l.r. 27/15 disciplina le attività e le misure per la lotta all'abusivismo ponendole in capo alla Provincia che legge in conoscenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

ROBERTO COVA



Risciò con accompagnatori che fanno le guide turistiche

I risciò che attendono i turisti in piazza Duomo sono guidati da pedalatori che non possiedono alcuna abilitazione all'esercizio dell'attività di guida, ma che spiegano i luoghi che attraversano o presso i quali si fermano.




App o piattaforme digitali che mettono in contatto i turisti stranieri con i cittadini locali che con la scusa dell'amicizia e di nuove persone da conoscere, svolgono in pratica il lavoro delle guide; ovviamente tutto nell'abusivismo "legalizzato". Ad esempio, l'app o il sito in questione è questo: LOKAFY.COM (*"Our locals are not professional tour guides, but lead these tours occasionally because they want to share their city with others"*)



Guide abusive che si propongono su Facebook: a Milano utilizzano diversi siti web e social media. Un esempio sono le proposte ai turisti polacchi da parte di questa organizzatrice che svolge le visite turistiche a Milano senza essere abilitata. Es.: <https://www.facebook.com/wlochywgrochy/>

FACSIMILI DI TESSERINI E/O PATENTINI DI GUIDA TURISTICA O ACCOMPAGNATORE TURISTICO RILASCIATI DA ENTI LOCALI (COMUNI, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, REGIONI, STATI STRANIERI UE) CHE POSSONO ESSERE VALIDAMENTE ESIBITI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE:

Provincia di Milano	Regione Lombardia
	

	 <p>ACCOMPAGNATORE TURISTICO</p> <p>nato/a il 19.09.1961 a Milano Lingua Inglese 27/2016</p> <p>tessera n. 27/2016</p> <p>IL DIRIGENTE Mariagrazia Frescura</p> <p>Regione Lombardia Provincia di Bergamo</p>
Provincia di Bergamo	
 <p>Provincia di Bergamo GUIDA TURISTICA DI BERGAMO E PROVINCIA</p> <p>Cognome: <input type="text"/> Nome: <input type="text"/> Lingua straniera: INGLESE - TEDESCO - FRANCESE</p>	
Provincia Verbano Cusio Ossola (Piemonte)	
 <p>REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA</p> <p>Cognome: <input type="text"/> Nome: <input type="text"/> Abilitata alla Professione di: <i>Guida Turistica</i></p>	
Regione Emilia Romagna	
 <p>Regione Emilia Romagna</p> <p>Attestato di idoneità alla professione di GUIDA TURISTICA (Legge regionale n. 4/2000 e successive modifiche)</p> <p>Rilasciato a: Bologna Luogo di nascita: Ferrara Data di nascita: Rilasciato da: Provincia di Bologna con atto: 35/1991 - n. 760/94 lingue parlate: Inglese e Francese</p> <p>Cognome/Nome</p> <p>Professione GUIDA TURISTICA</p> <p>Ti <input type="text"/> 9/2006 Prov. BO</p>	

<p>Comune di Firenze</p>  <p>The card is titled 'Guida Turistica' and features the Comune di Firenze logo. It includes fields for 'Nome', 'Cognome', 'Ambito' (Firenze e provincia), and 'Lingue' (Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco/Russo). A photo of the holder is visible on the right.</p>	
<p>Provincia di Siena</p>  <p>The card is titled 'GUIDA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA' and features the Comune di Monteriggioni logo. It includes fields for 'Nome', 'Cognome', 'Data di nascita', 'Res.', and 'Lingue Straniere' (FRANCESE). A photo of the holder is visible on the right.</p>	<p>Legge Regionale 21/03/2000 n42 Modificata dalla L.R. 17/01/2005, n. 14 Riferimento: art. 111. L.R. 17/01/2005, n. 14</p> <p>Nome: . Luogo di nascita: . Data di nascita: . Res.: . Comune: San Giuliano Terme</p> <p>Comune di San Giuliano Terme Prov. di Pisa Comando Polizia municipale Servizio di Polizia Amministrativa</p>
<p>Provincia di Verona</p>  <p>The card is titled 'GUIDA TURISTICA' and features the Provincia di Verona logo. It includes fields for 'Cognome', 'Nome', 'Nato/a a', 'Lingue di abilitazione' (RUSSO, INGLESE, FRANCESE), and 'Verona, 29 gennaio 2019'. A photo of the holder is visible on the left.</p>	<p>Provincia di Verona – Accompagnatore Tur.</p>  <p>The card is titled 'ACCOMPAGNATORE TURISTICO' and features the Provincia di Verona logo. It includes fields for 'Cognome', 'Nome', 'Nato/a a', 'Lingue di abilitazione' (RUSSO), and 'Verona, 28 aprile 2015'. A photo of the holder is visible on the left.</p>
<p>Provincia di Roma</p>  <p>The card is titled 'GUIDA TURISTICA' and features the Provincia di Roma logo. It includes fields for 'cognome', 'nome', 'data scadenza' (25/01/2023), 'lingua' (INGLESE), and 'N. 6295'. A photo of the holder is visible on the left.</p>	<p>Regione Lazio</p>  <p>The card is titled 'REGIONE LAZIO GUIDA TURISTICA' and features the Regione Lazio logo. It includes fields for 'Lingue' (INGLESE), 'Nome', 'Cognome', 'Luogo e data nascita', and 'SCADENZA 30.10.2026'. A photo of the holder is visible on the left.</p>
	<p>Regione Marche</p>

	 <p>REGIONE MARCHE</p> <p>Tesserino</p> <p>GUIDA TURISTICA</p> <p>Inglese / Francese / Tedesco</p> <p>Anno 2022</p> <p>Il Dirigente P.F. Turismo</p>
Regione Sicilia	 <p>REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO</p> <p>GUIDA TURISTICA</p> <p>N. TESSERA</p> <p>NOME</p> <p>COGNOME</p> <p>Iscritta all'Albo Reg.le delle guide turistiche della Regione Siciliana</p> <p>Linguale straniera TEDESCO - INGLESE</p> <p>Abilitazione anno 2017</p> <p>Palermo, - 26 MAG. 2017</p> <p>IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Maurizio Jona</p>
Regione Puglia	<p>GUIDA TURISTICA REGIONE PUGLIA</p> <p>Tessera n.</p> <p>Cognome</p> <p>Nome</p> <p>Abilitazioni linguistiche</p> <p>IT FR</p> <p>Il Dirigente Sezione Turismo</p>
SPAGNA – GUIDA DE TURISMO DE ANDALUCIA	<p>Carné nº: 17</p> <p>Nombre: E</p> <p>N.I./Pasp. Nº: 07470170 - T</p> <p>Provincias: Descubrir Sev</p> <p>Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla</p> <p>Idiomas: Inglés, Francés, Italiano</p> <p>Andalucía</p>
CANARIE	<p>Gobierno de Canarias</p> <p>Consejería de Turismo, Cultura y Deportes</p> <p>Dirección General de Ordenación y Promoción Turística</p> <p>GUÍA DE TURISMO DE CANARIAS Nº</p> <p>Nombre</p> <p>Apellido 1º</p> <p>Apellido 2º</p> <p>NIF/NIE</p> <p>Idiomas Inglés, Italiano</p> <p>Válido desde 19/06/19 Hasta 19/06/24</p>
CROAZIA	<p>REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA</p> <p>MINISTARSTVO TURIZMA MINISTRY OF TOURISM</p> <p>TURISTIČKI VODIČ TOURIST GUIDE</p> <p>Broj iskaznice ID number</p> <p>Ime Name</p> <p>Prezime Surname</p>